MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa € 50.000.000,00, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sino ad un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi, la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale;

VISTO il secondo periodo dello stesso comma 4 che dispone l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari ad € 50.000.000,00, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per le finalità di cui al precedente capoverso;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95075 del 25 marzo 2016, che definisce i criteri per l'accesso ai benefici previsti dall'intervento *ex* articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

VISTO l'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale stabilisce che, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate;

VISTO l'art. 58-*ter*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e l'art. 11-*quater*, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i quali modificando la norma di cui al precedente capoverso, dispongono il finanziamento dell'intervento disposto dalla stessa, rispettivamente nel limite di € 45.000.000,00 per l'anno 2019 e di € 28.700.000,00 per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone la proroga per gli anni 2021 e 2022 del trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di € 200.000.000,00 per l'anno 2021 e di € 50.000.000,00 per l'anno 2022, con onere a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO il comma 1-*bis* dell'articolo 44, del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, introdotto dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale dispone che, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2021, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico e che ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, integrate di € 50.000.000,00 per l'anno 2021 e di € 25.000.000,00 per l'anno 2022, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la nota prot. n. 15662 dell'8 novembre 2021, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2021 per il finanziamento dell'intervento *ex* art. 44, del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modifiche e integrazioni, pari ad € 79.813.900,00;

VISTI gli ordini di pagare nn. 639, 640 e 641 del 25 novembre 2021 con i quali è stato corrisposto all'INPS, a rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, l'importo complessivo di € 79.813.900,00;

VISTA la nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, inviata all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta certificata prot. n. 40/10852 del 6 ottobre 2022, con cui l'INPS richiede il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 per l'attuazione degli interventi *ex* articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed *ex* art. 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modifiche e integrazioni, date dalla differenza tra l'onere sostenuto e quanto già percepito, rispettivamente quantificate in € 599.908,78 sul capitolo INPS 8E1203612 e in € 13·426.534,75 sul capitolo INPS 8E1203617;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore dell'INPS, della somma complessiva di € 14.026.443,53, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modifiche e integrazioni,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento della somma di € 14.026.443,53 (quattordicimilioniventiseimilaquattrocentoquarantatre/53), in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di cui € 599.908,78 ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed € 13·426.534,75 ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 – PG 1 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Dott.ssa Agnese De Luca

Firmato digitalmente da: DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.